

Repertorio numero 17.694

Raccolta numero 6.856

Verbale di assemblea di associazione A.V.G.

REPUBBLICA - ITALIANA

Il trenta maggio duemiladiciannove

(30/5/2019)

in Greve in Chianti, capoluogo, via Luca Cini n.c. 5 nei locali della Casa del Popolo alle ore ventuno e minuti trenta

Avanti di me dottore Patrizio Cappelletti, Notaio in Greve in Chianti, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente e si costituisce il dottor:

- STECCHI Paolo, nato a FIRENZE (FI) il giorno 1 luglio 1962, residente in GREVE IN CHIANTI (FI), Via Quattro Novembre n. 43, codice fiscale: STCPLA62L01D612W, cittadino italiano, domiciliato per carica presso la sede dell'ente di cui infra.

Detto comparente, della cui *identità personale io Notaio sono certo*, mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente della

"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO"

con sede in GREVE IN CHIANTI (FI) Via Della Pace civico n.ro 8, codice fiscale 04272610488; in breve "A.V.G.", associazione riconosciuta iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private al n. 880 con Decreto n. 922 del 22/3/2013,

costituita con atto ai rogiti del Notaio Alessandro Beretta Anguissola in data 14/05/1989, repertorio 5321/1676, registrato a Firenze il 5/6/1989 al n. 4155, modificata con verbali ai miei rogiti rispettivamente:

del 9/4/2001, repertorio 4794/670, registrato a Firenze il 24/4/2001 numero 3053;

del 5/4/2013, repertorio 14828/4719, registrato a Firenze il 19/4/2013 numero 6943;

il comparente dott. Paolo STECCHI indi mi dichiara che, nei modi previsti dallo statuto associativo vigente, e cioè mediante avviso scritto affisso nella sede sociale è stata convocata e trovasi qui riunita in questi giorni, luogo ed ora, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della "Associazione Volontariato Grevigiano", in breve "A.V.G." per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

1. elezione del segretario dell'assemblea e degli scrutatori;

2. lettura e approvazione del nuovo Statuto.

Il comparente quindi per la presente parte straordinaria invita me Notaio ad assistere allo svolgimento di detta assemblea per redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente.

Assume la presidenza della assemblea il comparente dott. Paolo STECCHI come stabilito dallo statuto sociale all'art. 14;

quindi quali scrutatori per votazione palese, con l'unanimità dei voti dei presenti e l'astensione dei nominati, sono eletti i due soci signori:

Bencini Francesco e Butini Marta.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata convocata regolarmente mediante avviso

REGISTRATO
AGENZIA delle ENTRATE
Uff. Terr. Firenze
(codice T8X)
il 28/06/2019
N. 2122
Serie 1T
con Euro 245,00

scritto contenente l'ordine del giorno affisso presso la sede della associazione da oltre quindici giorni in base all'art. 13 dello statuto vigente

- che del corpo associativo, oltre a sè medesimo, sono presenti numero 27 (ventisette) soci in proprio con deleghe per 21 (ventuno) soci votanti, sui totali 829 (ottocentoventinove) come risulta dalla documentazione (libro soci) agli atti della associazione e come nominativamente risultano, in proprio e coi nomi dei deleganti ai delegati, dall'elenco delle presenze che il Presidente, previa verifica ed accertamento, mi consegna ed io Notaio allego al presente atto sotto la **lettera "A"** *omessane la lettura* per espressa dispensa avutane dal comparente;

attesta il Presidente i soci presenti

sono iscritti da oltre tre mesi nel libro soci e sono in regola con il pagamento delle quote associative annuali come dal medesimo accertato e dunque hanno diritto di voto;

- che del Consiglio Direttivo, sono presenti esso comparente Presidente ed i Consiglieri signori: Franco Casalsoli, Lorenzo Bartolozzi, Paolo Checcucci, Stefano Trentanove, Mauro Borgianni, Giuliano Badii, Mirco Sodi;

sono assenti giustificati: Viti Roberto, Landini Alessandro, Gensini Alessandro;

- che la presente Assemblea, riunita in seconda convocazione, è validamente costituita con qualunque numero di soci intervenuti e vota sull'argomento all'ordine del giorno con voto palese con quorum di maggioranza semplice dei presenti

Il Presidente pertanto

dichiara che l'assemblea qui riunita è regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria avanti trascritto, dando atto che la prima convocazione è andata deserta.

Passando a trattare l'argomento all'ordine del giorno il Presidente espone agli intervenuti i motivi per i quali, come già deciso in Consiglio Direttivo, si rende necessario modificare lo statuto associativo per adeguarlo alle inderogabili disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (*Codice del Terzo Settore*), ai sensi dell'art. 101, secondo comma, del medesimo decreto, illustrando all'assemblea le ragioni ed il contenuto di tutte le singole modifiche proposte e da apportare; infatti il Presidente dà atto che con la consulenza di adeguati professionisti è stata predisposta la revisione statutaria per l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore che ha portato alla innovazione oggi proposta; il Presidente attesta che una bozza del nuovo statuto è già stata fatta circolare tra i soci e che per verificare le conferme, aggiunte e soppressioni apportate è stato esibito e depositato presso la sede il nuovo testo di statuto con evidenziate in colore nero tutte le parti innovate, in colore blu tutte le parti rimaste invariate, in colore rosso le parti soppresse.

In particolare dunque si rende necessario introdurre nuove disposizioni in linea con il D.Lgs 117/2017, cassare alcune disposizioni e procedere ad integrale rinumerazione dell'articolato; dunque volendo

dare lettura e approvazione del nuovo statuto della associazione è

PROPOSTO

alla assemblea il testo come in appresso modificato integralmente mediante le dette soppressioni, integrazioni e rinumerazione, composto da numero trentuno articoli, con evidenziate in corsivo le parti innovate, che ha il seguente letterale tenore:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

1.1. E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'organizzazione di volontariato: con durata illimitata, non avente fini di lucro, denominata

"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO ODV"

da ora in avanti denominata "Associazione" (che assume la sigla "A.V.G.") e iscritta al Registro Regionale delle Personalità Giuridiche al n. 880 del 28/03/2013.

1.2. L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Greve in Chianti (FI) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, in Via della Pace n.c. 8, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

1.3. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

1.4. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D. Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali ed aggiunge alla denominazione l'acronimo "ODV" che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

1.5. L'emblema dell'Associazione è rappresentato dalle tre lettere iniziali AVG, accostate e disegnate con tratto largo e di colore nero. Il gruppo delle tre lettere è attraversato in senso trasversale da una fascia capilarga ed arcuata, con la parte stretta sul lato sinistro, in basso, e di larghezza crescente fino al lato destro, più alto. Tale fascia è divisa longitudinalmente in due parti uguali: la superiore di colore giallo e l'inferiore di colore blu. Tale emblema è collocato, sullo stendardo, in campo azzurro. Lo stendardo verrà esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno

L'Assemblea degli Associati, d'ora innanzi detti anche Soci, potrà emanare Regolamenti per disciplinare, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione dell'Associazione.

1.6. L'ambito operativo primario dell'Associazione è quello regionale.

1.7. L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

1.8. Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in Sezioni.

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità e attività)

2.1. *L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.*

2.2. L'Associazione ha come finalità fondamentale ed esclusiva la solidarietà la mutualità sociale e prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e socio - sanitaria.

2.3. L'Associazione promuove l'aggregazione delle persone che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della comunità e si ispira ai principi espressi dalle leggi in materia di volontariato.

2.4. L'Associazione è laica ed apartitica, ispirata a sentimenti di umana solidarietà e fraternità verso tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità di religione, di convinzioni ideologiche e filosofiche, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2.5. L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative.

2.6. L'Associazione rivolge la sua attività alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

2.7. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, così da intendersi quelle prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di fraternità e solidarietà sociale.

2.8. L'Associazione in tale contesto assume il compito di:

- a) creare luoghi di fiducia ed aggregazione tra i cittadini dove condividere i problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni della comunità ed individuali attraverso i valori della solidarietà e della fraternità;
- c) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- d) operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della comunità;
- e) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello della disabilità, fragilità e marginalità, della protezione civile e dell'antincendio boschivo;
- f) assumere iniziative dirette all'attivazione di sperimentazioni innovatrici;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

2.9. L'Associazione, alla luce dei principi sopra espressi ed escludendo tassativamente qualsiasi finalità di lucro, si propone di:

- a) collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
- b) gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;

- c) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
- d) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue, ove si renda necessario, in appoggio ad associazioni esistenti od in mancanza di esse;
- e) promuovere e gestire iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione per la salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- f) promuovere ed organizzare la donazione di organi;
- g) promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
- h) fornire servizi alle amministrazioni locali, provinciali, area metropolitana, regionali, interregionali, nazionali;
- i) organizzare e gestire iniziative di protezione civile, di antincendio boschivo e di tutela dell'ambiente;
- j) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento, organizzando forme di intervento istitutive di servizi relativi a quanto previsto nel presente articolo;
- k) promuovere ed organizzare attività di solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, del disagio, istituendo anche specifici servizi;
- l) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo collaborando con le Associazioni di volontariato esistenti;
- m) conferire borse di studio a giovani al fine di promuovere progetti, studi, analisi, aventi come fine specifici interessi dell'associazione;
- n) sostenere e realizzare progetti di ricerca nel settore sanitario, socio - sanitario, protezione civile, antincendio boschivo e tutela dell'ambiente;
- o) svolgere attività didattica di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale anche in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- p) promuovere corsi di formazione teorico - pratica e/o tirocinio professionale post - universitario rivolti a laureati in medicina e discipline attinenti l'ambito socio - sanitario;
- q) sostenere le famiglie colpite da lutto mediante anche la promozione di un servizio di onoranze e trasporti funebri con lo scopo anche di assicurare loro il minore disagio economico possibile;
- r) progettare, organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, persone con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà, anche in convenzione con enti pubblici;
- s) organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- t) promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- u) impegnarsi, in attuazione del principio di solidarietà, a fornire servizi

di utilità sociale alla cittadinanza collaborando con gli Enti Pubblici preposti per l'espletamento di dati servizi;

v) promuovere attività ricreative per i propri soci, costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai propri soci;

w) porsi quale destinataria di finanziamenti e commesse da parte dell'Unione Europea, di organismi comunitari, dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di enti o istituti di diritto pubblico e privato;

x) partecipare a consorzi o ad altre organizzazioni che forniscano servizi rientranti nei fini della Associazione;

y) aderire e/o promuovere la costituzione di fondazioni con finalità benefiche e partecipare alla loro gestione.

2.10. Per il conseguimento di quanto sopra l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

2.11. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

2.12. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare, vendere, gestire, prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; curare l'edizione di stampe periodiche e non.

2.13. L'Associazione potrà assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

2.14. *L'Associazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;*

2.15. *Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.*

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI ARTICOLO 3

(Ammissione e numero degli Associati)

3.1. *Il numero degli Associati (o Soci) è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.*

3.2. *Possono aderire all'associazione le persone fisiche e altre ODV che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.*

3.3. I minori di età vengono ammessi con il consenso dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore.

3.4. I Soci di minore età (attualmente di anni diciotto) partecipano dei diritti e degli obblighi associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

3.5. *Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:*

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica se posseduto.

3.6. L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3.7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.8. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

3.9. Il socio versa all'atto dell'adesione e per anno solare, la quota sociale annualmente determinata dall'Assemblea.

3.10. Non vi sono distinzioni tra i soci; pur non avendo un differente trattamento, ai Soci promotori e firmatari dell'originario atto costitutivo riconosciuta la qualifica onoraria di "Fondatore".

3.11. Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa ed iscritto da almeno tre mesi nel Libro Soci ha diritto di voto in Assemblea.

3.12. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

ARTICOLO 4

(Diritti e obblighi degli associati)

4.1. Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto;
- esaminare i libri sociali presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi;

- approvare annualmente il bilancio;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.2. Ogni socio ha diritto ad un voto.

4.3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
- impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede;
- i soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ARTICOLO 5

(Perdita della qualifica di associato)

5.1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, morosità o morte.

5.2. Il recesso avviene mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato; il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

5.3. La esclusione è dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e dei doveri statuari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa; in tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibera in occasione della prima riunione utile. Gli associati che sono incorsi nella esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

5.4. La perdita della qualità di associato può avvenire anche per morosità ovvero per mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene con l'inizio del nuovo anno solare successivo a quello al quale la quota si

riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo.

5.5. La perdita della qualità di associato avviene per morte.

5.6. Con lo scioglimento dell'Associazione viene persa la qualifica di Associato.

5.7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 6

(Organi)

6.1. Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente ed il Vice - Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Tecnico Scientifico (se istituito)
- il Collegio dei Probiviri.

6.2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Assemblea dei Soci, durano in carica 4 (quattro) anni.

6.3. Se l'Assemblea decide di avvalersi della Commissione Elettorale, tutte le cariche sociali in scadenza di mandato rimarranno in carica fino alla conclusione delle elezioni che decreteranno le nuove cariche sociali.

6.4. Tutte le cariche sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore / componenti il Collegio dei Revisori iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

6.5. Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

6.6. Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che dichiarino comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

6.7. Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

6.8. Non possono ricoprire alcuna carica negli Organi dell'Associazione i minori di età (attualmente di anni diciotto).

ARTICOLO 7

(Assemblea)

7.1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati (o Soci) e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì

partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli Associati che siano organizzazioni di volontariato od enti del terzo settore iscritti da almeno tre mesi e che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

7.2. In sede di Assemblea vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono assunte le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

7.3. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7.4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) associati.

7.5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (da affiggersi presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

7.6. L'Assemblea deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

7.7. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

7.8. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, di relazione sulla gestione, per gli altri adempimenti di propria competenza e per deliberare le direttive programmatiche per l'anno successivo.

7.9. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

7.10. L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte:

a) - di modifica dello statuto;

b) - di variazione della sede legale in un comune diverso;

c) - di trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione;

d) - di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;

e) - in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato;

f) - per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

7.11. Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione, questa potrà essere effettuata dal Revisore / ciascun membro del Collegio dei Revisori; da ciascun membro del Consiglio Direttivo; dal Collegio dei Probiviri; da chiunque ne abbia interesse.

7.12. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

- nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico (a scelta dell'Assemblea) al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, .

- esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali

dell'Associazione;

- delibera, ed eventualmente pubblica, il bilancio sociale (nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017);
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la conseguente devoluzione del suo patrimonio
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera la alienazione e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui anche con garanzia ipotecaria;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi e determina il termine ultimo per il loro versamento;
- approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione contenuti nella relazione del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; e ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

7.13. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

7.14. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

7.15. Le modifiche del presente statuto associativo sono deliberate dall'Assemblea che in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti e delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione è costituita da qualsiasi numero di soci intervenuti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti; dette delibere modificative diventano immediatamente esecutive.

7.16. Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni; qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

7.17. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente.

- 7.18. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da un Associato scelto tra i presenti.
- 7.19. In apertura dei lavori l'Assemblea elegge un Segretario e nomina due Scrutatori.
- 7.20. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
- 7.21. Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.
- 7.22. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e anche in allegato portare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, la identificazione dei soci favorevoli, astenuti, contrari.
- 7.23. Le votazioni possono avvenire in modo palese per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
- 7.24. *E' escluso il voto per corrispondenza.*
- 7.25. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli Associati (o Soci) anche se assenti, contrari, astenuti dal voto.
- 7.26. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone; qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.
- 7.27. Il Libro dei verbali Assemblee è tenuto agli atti ed ogni Socio ha diritto alla sua consultazione, previa richiesta scritta.
- 7.28. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche.
- 7.29. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e, comunque, quando si deliberi su questioni riguardanti vicende personali.
- 7.30. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ARTICOLO 8
(Organo di amministrazione)
(CONSIGLIO DIRETTIVO)

- 8.1. *Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.*
- 8.2. Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero dispari di membri, variabile da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 15 (quindici) membri, compreso il Presidente.
- 8.3. *Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età il Presidente, e su sua proposta, un Vice - Presidente e, eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo.*
- 8.4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni.
- 8.5. *I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; la carica di*

Presidente può essere mantenuta per non più di due mandati pieni (4 anni + 4 anni) e consecutivi.

8.6. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, subentreranno gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.

8.7. A parità di voti la nomina spetta all'Associato che ha la maggior anzianità di iscrizione.

8.8. Colui che subentra in luogo di membro consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

8.9. In mancanza di Soci nelle liste elettorali, i membri del Consiglio provvederanno a sostituirli per cooptazione.

8.10. I consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea elettiva.

8.11. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali anche in altre associazioni.

8.12. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

8.13. Solo per ragioni eccezionali, di volta in volta, il Consiglio Direttivo può stabilire rimborsi a singoli membri, delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

8.14. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente, o in casi di suo impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

8.15. I membri del Consiglio Direttivo sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, mediante invito personale scritto inviato per lettera o per fax o per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

8.16. Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni a mezzo telegramma, applicazione detta Whatsapp, social network, fax o posta elettronica, inviato almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

8.17. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8.18. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente; in assenza o impedimento di entrambi, esso è presieduto dal Consigliere più anziano di età anagrafica dei presenti.

8.19. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto *verbale* sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, da riportare senza indugio su apposito Libro verbali del Consiglio Direttivo; il verbale deve avere indicata la data, l'identità dei partecipanti e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti dal voto.

8.20. In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età anagrafica tra i membri presenti.

8.21. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere ed in particolare i componenti del Comitato tecnico - scientifico *se istituito*.

8.22. Il Consiglio Direttivo investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

8.23. Esso procede anche alla eventuale assunzione del personale dipendente, determinandone la retribuzione.

8.24. Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

a) - *promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;*

b) - *predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;*

c) - *fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;*

d) - *amministrare le risorse economiche della Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;*

e) - *predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i documenti contabili, il bilancio sociale (nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017) e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore / Collegio dei Revisori, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;*

f) - *deliberare l'ammissione degli Associati e la loro esclusione;*

g) - *deliberare in ordine sia all'assunzione che al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;*

h) - *adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;*

i) - *deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati, e curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;*

j) - *deliberare la richiesta di affidamenti bancari;*

k) - *approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e/o straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;*

l) - *stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;*

m) - *autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;*

n) - *deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;*

o) - *deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente*

statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;

p) - deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;

q) - verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento del Revisore / Collegio dei Revisori;

r) - nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.;

s) - deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

8.25. Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti. Il Consiglio avrà cura di indicare l'eventuale rappresentanza dell'ente.

8.26. Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

8.27. Il Revisore / Collegio dei Revisori è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.28. Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

8.29. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.30. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche Associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.31. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9

(Presidente)

9.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed anche in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

9.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

9.3. La carica di Presidente può essere mantenuta per non più di due mandati pieni (4 anni + 4 anni) e consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.4. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

9.5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.6. Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

9.7. Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplorazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

9.8. In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

9.9. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione, con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

9.10. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

9.11. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

9.12. Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

ARTICOLO 10

(Segretario)

10.1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro soci e trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea.

ARTICOLO 11

(Tesoriere)

11.1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa dell'Associazione.

11.2. Il Presidente ed il Tesoriere hanno facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di dare e rilasciare quietanze; mentre solo a firma congiunta di eseguire pagamenti ed assumere impegni di spesa; tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo anche ad altri Consiglieri.

ARTICOLO 12

(Comitato Tecnico Scientifico)

12.1. Il Consiglio Direttivo può dar vita ad un Comitato Tecnico Scientifico, composto da non meno di 2 (due) membri di nomina consiliare.

12.2. Il Comitato Tecnico Scientifico, che dura in carica 4 (quattro) anni, avrà il compito, qualora richiesto dal Consiglio Direttivo, di fornire consulenza e pareri in ordine a tutte le iniziative adottate dal Consiglio stesso in ambito tecnico scientifico e rispetto ai valori etici e morali.

12.3. Il Comitato Tecnico Scientifico potrà anche in maniera autonoma, esprimere pareri non vincolanti o orientamenti sulle attività, progetti, iniziative dell'Associazione.

12.4. La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico è gratuita, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 13

(Organo di controllo)

13.1. *L'Organo di controllo, anche monocratico (a scelta dell'Assemblea), è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.*

13.2. *L'Associazione deve dotarsi di un Revisore iscritto all'Albo dei Revisori Legali o di un Collegio dei Revisori di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Legali, come previsto dalla Legge. Al superamento limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni il Collegio dei Revisori dovrà essere composto da tre membri iscritti all'Albo dei Revisori Legali.*

13.3. *Il Revisore / Collegio dei Revisori è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.*

13.4. *Il Revisore / Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo, preventivo e sociale, il rendiconto finanziario per cassa predisposti/o dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.*

13.5. *Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore / Collegio dei Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:*

a) *- il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;*

b) *- la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;*

c) *- la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;*

d) *- la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;*

e) - il monitoraggio sull' osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

f) - l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

g) - la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

13.6. Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

13.7. Il membro o i membri dell'organo di controllo durano in carica 4 (quattro) anni, possono essere scelti anche fra non soci e sono rieleggibili.

13.8. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del cod. civ.

13.9. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, l'Organo di Controllo, se non monocratico, elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

13.10. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori possono partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

13.11. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14

(Collegio dei Probiviri)

14.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati membri e dura in carica 4 (quattro) anni.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

14.3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

a) - interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

b) - emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

c) - dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

14.4. Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

14.5. Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari, ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

14.6. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.

14.7 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi; delibera, inoltre, su eventuali conflitti fra le Sezioni e il Consiglio Direttivo.

14.8. Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

14.9. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale da trascrivere in apposito libro.

14.10. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura, ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.11. Qualora sia necessario, il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 15

(Decadenza dalla carica e sostituzione)

15.1. Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

a) - la interdizione, la inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) - l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

c) - la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

d) - l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

15.2. Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui esse appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri / all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile, e sempre all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

15.3. Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

15.4. Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà alla cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

15.5. Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

15.6. Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere alla elezione suppletiva di tutti gli organi associativi.

15.7. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti, l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

15.8. Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 16

Verbalizzazione riunioni

16.1. Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

16.2. Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

16.3. Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

16.4. In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV

ARTICOLO 17

ELEZIONI

17.1. L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, in seduta straordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi. Resta inteso che il Revisore / Collegio dei Revisori sarà comunque nominato/i da quell'Assemblea

17.2. E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti e viene nominata dall'assemblea dei soci; al suo interno viene nominato un presidente ed un segretario, in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi. In questo caso l'elezione degli organi associativi avviene tramite apposite elezioni la cui data sarà stabilita dalla Commissione Elettorale.

17.3. Sono compiti della Commissione Elettorale:

a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso il Revisore / Collegio dei Revisori, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;

b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le

finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni se previste;

e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;

f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

17.4. Nella ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

17.5. La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

17.6. A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

17.7. In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

17.8. La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dopo la nomina.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ARTICOLO 18

Risorse

18.1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

a) - dalle quote associative il cui importo viene stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con determinazione del termine ultimo per il loro versamento;

b) - dai contributi richiesti agli associati;

c) - dai contributi dello Stato, degli Enti Pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;

d) - dal residuo attivo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

e) - dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;

f) - dalle rendite patrimoniali;

g) - dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;

h) - dalla raccolta di fondi sotto qualsiasi forma consentita dalla legge;

i) - dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

l) - dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

m) - dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

n) - dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

o) - dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del

carattere assistenziale dell'associazione;

p) - dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

q) - fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

r) - entrate derivanti dalla gestione e vendita del patrimonio mobiliare e immobiliare a seguito di deliberazione dell'Assemblea;

s) - proventi derivanti da rapporti contrattuali con i terzi;

t) - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali, sovvenzioni, donazioni, anche dei sostenitori;

u) - da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

ARTICOLO 19

(Patrimonio)

19.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) - dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione;

b) - da titoli pubblici e privati;

c) - da partecipazioni in società, consorzi, associazioni, acquisite ai sensi di legge e di statuto e comunque mai a scopo di collocamento.

19.3. Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere suddivisi tra i soci, neppure attraverso forme indirette.

19.4. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

19.5. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

19.6. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

20.1. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione, salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.2. Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali della Associazione stessa.

20.3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

TITOLO VI
SCRITTURE CONTABILI
ARTICOLO 21

(Esercizio finanziario e scritture contabili)

21.1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno uno del mese di gennaio e si chiude il giorno trentuno del mese di dicembre di ogni anno.

21.2. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs 117/2017 e s.m.i. può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

21.3. Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

21.4. I documenti contabili di cui sopra dovranno essere redatti in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

21.5. Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare i predetti documenti contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore / Collegio dei Revisori e ad ogni altra relazione prevista per legge.

21.6. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D. Lgs 117/2017 e s.m.i. dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 22

(Bilancio sociale e informativa sociale)

22.1. L'associazione se ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila/00 (100.000,00=) euro annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

22.2. L'Associazione se ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad unmilione/00 (1.000.000,00=) di euro deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e il Consiglio Nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura

dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO VII
SEZIONI DISTACCATE
ARTICOLO 23
(Sezioni distaccate)

23.1. L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale, sia al di fuori di esso, ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.

23.2. Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

23.3. Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

23.4. Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Rappresentante, che parteciperà al Consiglio Direttivo della Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.

23.5. Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

23.6. Spetterà al Regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 24
(Libri)

24.1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;*
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;*
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;*
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.*

24.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche

parzialmente, parti di essi.

ARTICOLO 25

(Regolamenti)

25.1. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare Regolamenti di funzionamento dei singoli servizi.

25.2. L'Assemblea può altresì approvare un Regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

25.3. I regolamenti tutti sono integranti lo statuto e non possono mai essere in contrasto con esso.

ARTICOLO 26

(Codice Etico)

26.1. Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

ARTICOLO 27

(Volontari)

27.1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

27.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

27.3. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

27.4. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

27.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

27.6. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 28

(Lavoratori)

28.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

28.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ARTICOLO 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

29.1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e fatta salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal predetto parere sono nulli.

29.2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.

29.3. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

29.4. I Liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

ARTICOLO 30

(Rinvio)

30.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ARTICOLO 31

(Entrata in vigore)

31.1. Il presente statuto entrerà in vigore all'atto dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.T.S.) nazionale."

A questo punto il Presidente dà atto che il nuovo testo di statuto potrà entrare in vigore soltanto all'atto della iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore nazionale (R.U.T.S.)

Il Presidente pone la proposta in decisione.

Prende la parola il socio Lotti Marcello il quale rileva che al punto 7.4. dello statuto letto la previsione di un numero di deleghe pari a cinque sia eccessivo e vorrebbe quindi limitarlo ad un numero inferiore; dopo vari interventi il Presidente propone di votare sulla seguente modifica "ridurre il numero delle deleghe a ciascun socio di cui al punto 7.4. da cinque a tre."

Pone in votazione tale modifica e l'assemblea con voto palese per alzata di mano constatata dagli scrutatori con voto favorevole alla modifica = voti 17 (diciassette);

e cioè:

Stefano Trentanove, Frappi Bruno, Burgassi Mauro, Sodi Mirco, Borgiaanni Mauro, Lotti Marcello, Barbieri Giulio, Brogioni Sandro, Crini Maurizio, Scola Giulia, Morelli Fiorenza, Trentanove Chiara, Bartolozzi Lorenzo, Betti Annalisa, Biagiotti Mario;

contrari alla modifica = voti 22 (ventidue)

e cioè:

Landi Gastone, Badii Giuliano, Nocentini Massimo, Ferrazzani Rita, Ciolli Jacopo, Casalsoli Franco, Checcucci Paolo

astenuti = 9 (nove);

e cioè:

Bencini Francesco, Butini Marta, Stecchi Paolo, Ristori Gino, Bartalesi Simone

Pertanto il Presidente proclama che la proposta di modifica del punto 7.4. dello statuto per la diminuzione del numero di deleghe si intende respinta.

A questo punto il Presidente chiede se altri vogliono la parola e nessuno volendo intervenire pone in votazione la proposta di modifica dello statuto come sopra riportato e letto.

Il Presidente dà atto che si allontana il socio Ciolli Jacopo che, dunque, non partecipa alla votazione; i votanti quindi divengono 47 (quarantasette)

Indi l'assemblea con voto espresso in forma palese per alzata di mano come constatato dai due scrutatori col seguente risultato:

favorevoli: 25 in proprio con 21 deleghe per un totale di 46 (quarantasei) voti;

contrari: nessuno

astenuti: 1 (uno) e cioè Lotti Marcello

Stante il risultato l'Assemblea

delibera:

- di approvare tutte le modifiche dello statuto come proposto nel nuovo testo che approva come letto in assemblea e sopra riportato.

Il Presidente proclama quindi approvata la delibera modificativa dello statuto associativo come sopra letto e riportato

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto nella sua redazione aggiornata composta da numero 31 (trentuno) articoli che io Notaio ritiro ed allego al presente Atto sotto **lettera "B"** *omessane la lettura* per espressa dispensa avutane dal comparente.

Null'altro

essendovi da discutere e deliberare per la parte straordinaria e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la stessa alle ore 23 (ventitre) e zero minuti

L'assemblea quindi prosegue i lavori per gli argomenti di parte ordinaria.

E

richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Dattiloscritto con elaboratore elettronico ed a stampa indelebile da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi aggiunto di mia mano; consta di numero quattordici (14) fogli, ne occupa pagine cinquantatre e sin qui della cinquantaquattresima

Viene sottoscritto dal comparente e da me notaio alle ore ventitre e minuti quaranta.

F.TO Paolo STECCHI

F.TO PATRIZIO CAPPELLETTI NOTAIO (Vi è il sigillo)

Allegato "A" all'atto
 Repubblicano n. 17654 Raccolta r. 6056
 in data 30 maggio 2019

1 ASSEMBLEA 30 maggio 2019 - PARTECIPANTI - VOTANTI

COGNOME E NOME	DELEGHE	V	VOT 1	VOT 2	VOT 3	VOT 4	VOT 5	VOT 6	VOT 7	VOT 8	VOT 9	V. 10	V. 11
		NUM	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1 - CHECCUCCI PAOLO	CHECCUCCI PAOLA	4	4			4	4						
	BARTOLOZZI GIULIANO												
	RAZZOLINI GABRIELLA												
2-Ristori Gino	BENALI PATRICIA	2	2			2							
3- LOTTI MARCELLO		1	1			1							
4- BROGIONI SANDRO		1	1			1							
5-BENCINI FRANCESCO	BENCINI MARIACRISTINA	4	4A			4							
	RINALDI LUCA												
	TACCETTI VANNA												
6- TRENTANOVE STEFANO		1	1			1							
7- CRINI MAURIZIO		1	1			1							
8- BORGIANI MAURO		1	1			1							
9- FRAPPI BRUNO		1	1			1							
10- BADII GIULIANO	PICCINI TOMMASO	3	3			3							
	GERARDOTTI LAURA												
11-LANDI GASTONE	LANDI NICCOLO'	4	4			4							
	LANDI CARLOTTA												
	MAGAZZINI ANNAMARIA												
12-BARBIERI GIULIO		1	1			1							
13- BARTALESI SIMONE		1	1			1							
14- NOCENTINI MASSIMO		1	1			1							
15- SCOLA GIULIA		1	1			1							
16- SODI MIRCO		1	1			1							
17- CIOLLI JACOPO		1	1			1							
18 - BUTINI MARTA		1	1			1							
19 - BURGASSI MAURO		1A				1							
TOTALI a riportare		31	26	10	13	29	0	0	0	0	0	0	0

VOTAZIONE 1 = NOMINA SCRUTAT. - VOTAZIONE 2 = DELEGHE, VOTAZIONE 3 = VOTAZ. STATUTO

VOTAZIONE 4 = APPR. BILANCIO CONSUNTIVO - VOTAZIONE 5 = APPROV/BILANCIO PREVENTIVO - VOTAZIONE 6 = QUOTE ANNO 2019

VOT 7 = LIMITE ISCRIZIONE - VOTAZIONE 8 = GUARDIA MEDICA PEDIATRICA

Per Capelli

2 ASSEMBLEA 30 maggio 2019 - PARTECIPANTI - VOTANTI

[illegible]

"B" all'atto
Allegato N. 17694 del Repertorio
N. 0856 della Raccolta
in data 30 MAG 2019

Statuto
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO ODV
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1

- 1.1. E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'organizzazione di volontariato: con durata illimitata, non avente fini di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO ODV" da ora in avanti denominata "Associazione" (che assume la sigla "A.V.G.") e iscritta al Registro Regionale delle Personalità Giuridiche al n. 880 del 29/03/2013.
- 1.2. L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Greve in Chianti (FI) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, in Via della Pace n.c. 8, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.
- 1.3. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
- 1.4. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D. Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali ed aggiunge alla denominazione l'acronimo "ODV" che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
- 1.5. L'emblema dell'Associazione è rappresentato dalle tre lettere iniziali AVG, accostate e disegnate con tratto largo e di colore nero. Il gruppo delle tre lettere è attraversato in senso trasversale da una fascia capilarga ed arcuata, con la parte stretta sul lato sinistro, in basso, e di larghezza crescente fino al lato destro, più alto. Tale fascia è divisa longitudinalmente in due parti uguali: la superiore di colore giallo e l'inferiore di colore blu. Tale emblema è collocato, sullo standard, in campo azzurro. Lo standard verrà esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.
- 1.5. L'Assemblea degli Associati, d'ora innanzi detti anche Soci, potrà emanare Regolamenti per disciplinare, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione dell'Associazione.
- 1.6. L'ambito operativo primario dell'Associazione è quello regionale.
- 1.7. L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).
- 1.8. Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in Sezioni.

ARTICOLO 2
(Scopo, finalità e attività)

- 2.1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2.2. L'Associazione ha come finalità fondamentale ed esclusiva la solidarietà la mutualità sociale e prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e socio - sanitaria.
- 2.3. L'Associazione promuove l'aggregazione delle persone che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della comunità e si ispira ai principi espressi dalle leggi in materia di volontariato.
- 2.4. L'Associazione è laica ed apartitica, ispirata a sentimenti di umana solidarietà e fraternità verso tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità di religione, di convinzioni ideologiche e filosofiche, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- 2.5. L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative.
- 2.6. L'Associazione rivolge la sua attività alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.
- 2.7. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, così da intendersi quelle prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di fraternità e solidarietà sociale.
- 2.8. L'Associazione in tale contesto assume il compito di:
- a) creare luoghi di fiducia ed aggregazione tra i cittadini dove condividere i problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni della comunità ed individuali attraverso i valori della solidarietà e della fraternità;
 - c) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
 - d) operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della comunità;
 - e) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello della disabilità, fragilità e marginalità, della protezione civile e dell'antincendio boschivo;
 - f) assumere iniziative dirette all'attivazione di sperimentazioni innovative;
 - g) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.
- 2.9. L'Associazione, alla luce dei principi sopra espressi ed escludendo tassativamente qualsiasi finalità di lucro, si propone di:
- a) collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
 - b) gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autambulanza;
 - c) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
 - d) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue, ove si renda necessario, in appoggio ad associazioni esistenti od in mancanza di esse;
 - e) promuovere e gestire iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione per la salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
 - f) promuovere ed organizzare la donazione di organi;
 - g) promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
 - h) fornire servizi alle amministrazioni locali, provinciali, area metropolitana, regionali, Interregionali, nazionali;
 - i) organizzare e gestire iniziative di protezione civile, di antincendio boschivo e di tutela dell'ambiente;
 - j) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento, organizzando forme di intervento istitutive di servizi relativi a quanto previsto nel presente articolo;
 - k) promuovere ed organizzare attività di solidarietà sui problemi della solidità e del dolore, del disagio, istituendo anche specifici servizi;
 - l) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo collaborando con le Associazioni di volontariato esistenti;
 - m) conferire borse di studio a giovani al fine di promuovere progetti, studi, analisi, eventi come fine specifici interessi dell'associazione;
 - n) sostenere e realizzare progetti di ricerca nel settore sanitario, socio - sanitario, protezione civile, antincendio boschivo e tutela dell'ambiente;
 - o) svolgere attività didattica di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale anche in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
 - p) promuovere corsi di formazione teorico - pratica e/o tirocinio professionale post - universitario rivolti a laureati in medicina e discipline attinenti l'ambito socio - sanitario;
 - q) sostenere le famiglie colpite da lutto mediante anche la promozione di un servizio di onoranze e trasporti funebri con lo scopo anche di assicurare loro il minore disagio economico possibile;
 - r) progettare, organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, persone con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà, anche in convenzione con enti pubblici;
 - s) organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
 - t) promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
 - u) impegnarsi, in attuazione del principio di solidarietà, a fornire servizi di utilità sociale alla cittadinanza collaborando con gli Enti Pubblici competenti per l'espletamento di dati servizi;
 - v) promuovere attività ricreative per i propri soci, costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai propri soci;
 - w) porsi quale destinataria di finanziamenti e commesse da parte dell'Unione Europea, di organismi comunitari, dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di enti o istituti di diritto pubblico e privato;
 - x) partecipare a consorzi o ad altre organizzazioni che forniscano servizi rientranti nei fini della Associazione;
 - y) aderire e/o promuovere la costituzione di fondazioni con finalità benefiche e partecipare alla loro gestione.
- 2.10. Per il conseguimento di quanto sopra l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero attraverso in quanto integrative delle stesse.
- 2.11. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
- 2.12. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare, vendere, gestire, prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; curare l'edizione di stampe periodiche e non.
- 2.13. L'Associazione potrà assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare

funzionamento o, comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

2.14. L'Associazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;

2.15. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI ARTICOLO 3

(Ammissione e numero degli Associati)

3.1. Il numero degli Associati (o Soci) è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

3.2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e altre ODV che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.3. I minori di età vengono ammessi con il consenso dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore.

3.4. I Soci di minore età (attualmente di anni diciotto) partecipano dei diritti e degli obblighi associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

3.5. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica se posseduto.

3.6. L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3.7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.8. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

3.9. Il socio versa all'atto dell'adesione e per anno solare, la quota sociale annualmente determinata dall'Assemblea.

3.10. Non vi sono distinzioni tra i soci; pur non avendo un differente trattamento, ai Soci promotori e firmatari dell'originario atto costitutivo riconosciuta la qualifica onoraria di "Fondatore".

3.11. Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa ed iscritto da almeno tre mesi nel Libro Soci ha diritto di voto in Assemblea.

3.12. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

ARTICOLO 4 (Diritti e obblighi degli associati)

4.1. Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto;

- esaminare i libri sociali presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarne copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi;

- approvare annualmente il bilancio;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.2. Ogni socio ha diritto ad un voto.

4.3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;

- impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

- il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede;

- i soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ARTICOLO 5 (Perdita della qualifica di associato)

5.1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, morosità o morte.

5.2. Il recesso avviene mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato; il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

5.3. La esclusione è dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e dei doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa; in tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibera in occasione della prima riunione utile. Gli associati che sono incorsi nella esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

5.4. La perdita della qualità di associato può avvenire anche per morosità ovvero per mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati; nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene con l'inizio del nuovo anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo.

5.5. La perdita della qualità di associato avviene per morte.

5.6. Con lo scioglimento dell'Associazione viene persa la qualifica di Associato.

5.7. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5.8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 6 (Organi)

6.1. Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente ed il Vice - Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Tecnico Scientifico (se istituito)
- il Collegio dei Probiviri.

6.2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Assemblea dei Soci, durano in carica 4 (quattro) anni.

6.3. Se l'Assemblea decide di avvalersi della Commissione Elettorale, tutte le cariche sociali in scadenza di mandato rimarranno in carica fino alla conclusione delle elezioni che decreteranno le nuove cariche sociali.

6.4. Tutte le cariche sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore / componenti il Collegio dei Revisori iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

6.5. Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

6.6. Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che dichiarino comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

6.7. Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

6.8. Non possono ricoprire alcuna carica negli Organi dell'Associazione i minori di età (attualmente di anni diciotto).

ARTICOLO 7

(Assemblea)

7.1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati (o Soci) e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli Associati che siano organizzazioni di volontariato od enti del terzo settore iscritti da almeno tre mesi e che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

7.2. In sede di Assemblea vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono assunte le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

7.3. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7.4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) associati.

7.5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (da affiggersi presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

7.6. L'Assemblea deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

7.7. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

7.8. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, di relazione sulla gestione, per gli altri adempimenti di propria competenza e per deliberare le direttive programmatiche per l'anno successivo.

7.9. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravviva la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

7.10. L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte:

- a) - di modifica dello statuto;
- b) - di variazione della sede legale in un comune diverso;
- c) - di trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione;
- d) - di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
- e) - in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato;
- f) - per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

7.11. Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione, questa potrà essere effettuata dal Revisore / ciascun membro del Collegio dei Revisori; da ciascun membro del Consiglio Direttivo; dal Collegio dei Proibiviri; da chiunque ne abbia interesse.

7.12. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico (a scelta dell'Assemblea) al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge;
- esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- delibera, ed eventualmente pubblica, il bilancio sociale (nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017);
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera la alienazione e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui anche con garanzia ipotecaria;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi e determina il termine ultimo per il loro versamento;
- approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione contenuti nella relazione del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; e ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

7.13. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In proprio o per delega; ed in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

7.14. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

7.15. Le modifiche del presente statuto associativo sono deliberate dall'Assemblea che in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti e delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione è costituita da qualsiasi numero di soci intervenuti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti; dette deliberazioni modificative diventano immediatamente esecutive.

7.16. Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni; qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

7.17. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente.

7.18. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da un Associato scelto tra i presenti.

7.19. In apertura dei lavori l'Assemblea elegge un Segretario e nomina due Scrutatori.

7.20. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

7.21. Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunti in un verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.

7.22. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e anche in allegato portare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve contenere, anche per allegato, la identificazione dei soci favorevoli, astenuti, contrari.

7.23. Le votazioni possono avvenire in modo palese per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

7.24. E' escluso il voto per corrispondenza.

7.25. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli Associati (o Soci) anche se assenti, contrari, astenuti dal voto.

7.26. In caso di violazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone; qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, fra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

7.27. Il Libro dei verbali Assemblee è tenuto agli atti ed ogni Socio ha diritto alla sua consultazione, previa richiesta scritta.

7.28. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche.

7.29. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e, comunque, quando si deliberi su questioni riguardanti vicende personali.

7.30. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ARTICOLO 8

(Organo di amministrazione)

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

- 8.1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 8.2. Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero dispari di membri, variabile da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 15 (quindici) membri, compreso il Presidente.
- 8.3. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età il Presidente, e su sua proposta, un Vice - Presidente e, eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 8.4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni.
- 8.5. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; la carica di Presidente può essere mantenuta per non più di due mandati pieni (4 anni + 4 anni) e consecutivi.
- 8.6. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.
- 8.7. A parità di voti la nomina spetta all'Associato che ha la maggior anzianità di iscrizione.
- 8.8. Colui che subentra in luogo di membro consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- 8.9. In mancanza di Soci nelle liste elettorali, i membri del Consiglio provvederanno a sostituirli per cooptazione.
- 8.10. I consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea elettiva.
- 8.11. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali anche in altre associazioni.
- 8.12. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
- 8.13. Solo per ragioni eccezionali, di volta in volta, il Consiglio Direttivo può stabilire rimborsi a singoli membri, delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.
- 8.14. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente, o in casi di suo impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
- 8.15. I membri del Consiglio Direttivo sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, mediante invito personale scritto inviato per lettera o per fax o per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
- 8.16. Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni a mezzo telegramma, applicazione della Whatsapp, social network, fax o posta elettronica, inviato almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.
- 8.17. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 8.18. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente; in assenza o impedimento di entrambi, esso è presieduto dal Consigliere più anziano di età anagrafica dei presenti.
- 8.19. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, da riportare senza indugio su apposito Libro verbali del Consiglio Direttivo; il verbale deve avere indicata la data, l'identità dei partecipanti e deve contenere anche per allegato l'identificazione dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti dal voto.
- 8.20. In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età anagrafica tra i membri presenti.
- 8.21. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persona particolarmente competenti sugli argomenti da discutere ed in particolare i componenti del Comitato tecnico - scientifico se istituito.
- 8.22. Il Consiglio Direttivo investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
- 8.23. Esso procede anche alla eventuale assunzione del personale dipendente, determinandone la retribuzione.
- 8.24. Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:
- a) - promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
 - b) - predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
 - c) - fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
 - d) - amministrare le risorse economiche della Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - e) - predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i documenti contabili, il bilancio sociale (nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017) e le relative relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore / Collegio dei Revisori, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
 - f) - deliberare l'ammissione degli Associati e la loro esclusione;
 - g) - deliberare in ordine sia all'assunzione che al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
 - h) - adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
 - i) - deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati, e curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - j) - deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
 - k) - approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari ed straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva alla Assemblea;
 - l) - stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
 - m) - autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
 - n) - deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
 - o) - deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;
 - p) - deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi ed imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili al perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
 - q) - verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento del Revisore / Collegio dei Revisori;
 - r) - nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.;
 - s) - deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
- 8.25. Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti. Il Consiglio avrà cura di indicare l'eventuale rappresentanza dell'ente.
- 8.26. Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenza (A.N.P.A.S.).
- 8.27. Il Revisore / Collegio dei Revisori è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 8.28. Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.
- 8.29. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 8.30. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche Associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 8.31. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9 (Presidente)

- 9.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed anche in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.
- 9.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 9.3. La carica di Presidente può essere mantenuta per non più di due mandati pieni (4 anni + 4 anni) e consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 9.4. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del

nuovo Presidente.

9.5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.6. Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

9.7. Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

9.8. In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

9.9. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione, con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

9.10. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

9.11. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

9.12. Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

ARTICOLO 10

(Segretario)

10.1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro soci e trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea.

ARTICOLO 11

(Tesoriera)

11.1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa dell'Associazione.

11.2. Il Presidente ed il Tesoriere hanno facoltà, a firma congiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di dare e rilasciare quietanze; mentre solo a firma congiunta di eseguire pagamenti ed assumere impegni di spesa; tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo anche ad altri Consiglieri.

ARTICOLO 12

(Comitato Tecnico Scientifico)

12.1. Il Consiglio Direttivo può dar vita ad un Comitato Tecnico Scientifico, composto da non meno di 2 (due) membri di nomina consiliare.

12.2. Il Comitato Tecnico Scientifico, che dura in carica 4 (quattro) anni, avrà il compito, qualora richiesto dal Consiglio Direttivo, di fornire consulenza e pareri in ordine a tutte le iniziative adottate dal Consiglio stesso in ambito tecnico scientifico e rispetto ai valori etici e morali.

12.3. Il Comitato Tecnico Scientifico potrà anche in maniera autonoma, esprimere pareri non vincolanti o orientamenti sulle attività, progetti, iniziative dell'Associazione.

12.4. La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico è gratuita, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 13

(Organo di controllo)

13.1. L'Organo di controllo, anche monocratico (a scelta dell'Assemblea), è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

13.2. L'Associazione deve dotarsi di un Revisore iscritto all'Albo dei Revisori Legali o di un Collegio dei Revisori di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Legali, come previsto dalla Legge. Al superamento limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni il Collegio dei Revisori dovrà essere composto da tre membri iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

13.3. Il Revisore / Collegio dei Revisori è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

13.4. Il Revisore / Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo, preventivo e sociale, il rendiconto finanziario per cassa predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

13.5. Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore / Collegio dei Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) - il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione;
- b) - la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) - la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) - la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) - il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- f) - l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) - la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

13.6. Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

13.7. I membri dell'organo di controllo durano in carica 4 (quattro) anni, possono essere scelti anche fra non soci e sono rieleggibili.

13.8. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del cod. civ.

13.9. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, l'Organo di Controllo, se non monocratico, elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce la modalità del suo funzionamento.

13.10. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori possono partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

13.11. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14

(Collegio dei Probiviri)

14.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati membri e dura in carica 4 (quattro) anni.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

14.3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) - interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) - emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c) - dirimere le controversie insorte fra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

14.4. Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

14.5. Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari, ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

14.6. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.

14.7. Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi; delibera, inoltre, su eventuali conflitti fra le Sezioni e il Consiglio Direttivo.

14.8. Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

14.9. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale da trascrivere in apposito libro.

14.10. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura, ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.11. Qualora sia necessario, il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, per elezione di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Scorlo Scorlo

ARTICOLO 15

(Decadenza dalla carica e sostituzione)

15.1. Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- a) - la interdizione, la inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarata comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) - l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- c) - la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- d) - l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

15.2. Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a disciolpa dal collegio cui esse appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Proibiviri / all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile, e sempre all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Proibiviri.

15.3. Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

15.4. Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà alla cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

15.5. Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

15.6. Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere alla elezione suppletiva di tutti gli organi associativi.

15.7. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti, l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

15.8. Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 16

Verbalizzazione riunioni

16.1. Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

16.2. Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

16.3. Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

16.4. In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV

ARTICOLO 17

ELEZIONI

17.1. L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, in seduta straordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi. Resta inteso che il Revisore / Collegio dei Revisori sarà comunque nominato/ da quell'Assemblea.

17.2. E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti e viene nominata dall'assemblea dei soci; al suo interno viene nominato un presidente ed un segretario, in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi. In questo caso l'elezione degli organi associativi avviene tramite apposite elezioni la cui data sarà stabilita dalla Commissione Elettorale.

17.3. Sono compiti della Commissione Elettorale:

- a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso il Revisore / Collegio dei Revisori, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;
- b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
- c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni se previste;
- e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;
- f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

17.4. Nella ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

17.5. La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

17.6. A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

17.7. In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

17.8. La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dopo la nomina.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ARTICOLO 18

Risorse

18.1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) - dalle quote associative il cui importo viene stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con determinazione del termine ultimo per il loro versamento;
- b) - dai contributi richiesti agli associati;
- c) - dai contributi dello Stato, degli Enti Pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) - dal residuo attivo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) - dalle donazioni, obolazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- f) - dalle rendite patrimoniali;
- g) - dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- h) - dalla raccolta di fondi sotto qualsiasi forma consentita dalla legge;
- i) - dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j) - dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- m) - dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- n) - dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- o) - dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- p) - dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- q) - fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- r) - entrate derivanti dalla gestione e vendita del patrimonio mobiliare e immobiliare a seguito di deliberazione dell'Assemblea;
- s) - proventi derivanti da rapporti contrattuali con i terzi;
- t) - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali, sovvenzioni, donazioni, anche dei sostenitori;
- u) - da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

ARTICOLO 19

(Patrimonio)

19.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) - dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- b) - da titoli pubblici e privati;
- c) - da partecipazioni in società, consorzi, associazioni, acquisite ai sensi di legge e di statuto e comunque mai a scopo di collocamento.

19.3. Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere suddivisi tra i soci, neppure attraverso forme indirette.

19.4. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

19.5. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

19.6. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

20.1. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'Associazione, salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.2. Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali della Associazione stessa.

20.3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

TITOLO VI

SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 21

(Esercizio finanziario e scritture contabili)

21.1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno uno del mese di gennaio e si chiude il giorno trentuno del mese di dicembre di ogni anno.

21.2. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs 117/2017 e s.m.i. può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

21.3. Il Consiglio Direttivo predispose altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

21.4. I documenti contabili di cui sopra dovranno essere redatti in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

21.5. Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare i predetti documenti contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore / Collegio dei Revisori e ad ogni altra relazione prevista per legge.

21.6. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D. Lgs 117/2017 e s.m.i. dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 22

(Bilancio sociale e informativo sociale)

22.1. L'associazione se ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila/00 (100.000,00=) euro annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

22.2. L'Associazione se ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione/00 (1.000.000,00=) di euro deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e il Consiglio Nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO VII

SEZIONI DISTACCATE

ARTICOLO 23

(Sezioni distaccate)

23.1. L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale, sia al di fuori di esso, ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.A.S.

23.2. Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

23.3. Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

23.4. Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Rappresentante, che parteciperà al Consiglio Direttivo della Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.

23.5. Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

23.6. Spetterà al Regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24

(Libri)

24.1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

24.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

ARTICOLO 25

(Regolamenti)

25.1. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare Regolamenti di funzionamento dei singoli servizi.

25.2. L'Assemblea può altresì approvare un Regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

25.3. I regolamenti tutti sono integranti lo statuto e non possono mai essere in contrasto con esso.

ARTICOLO 26

(Codice Etico)

26.1. Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

ARTICOLO 27

(Volontari)

27.1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

27.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

27.3. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

27.4. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

27.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

27.6. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 28

(Lavoratori)

28.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

28.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ARTICOLO 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

29.1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinario ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal predetto parere sono nulli.

29.2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.

29.3. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

29.4. I Liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

ARTICOLO 30

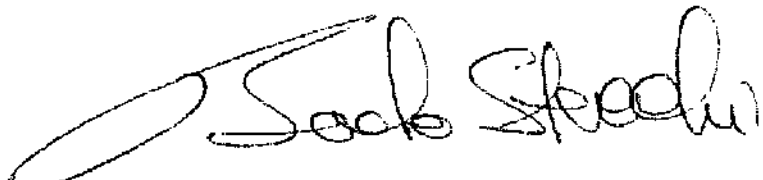
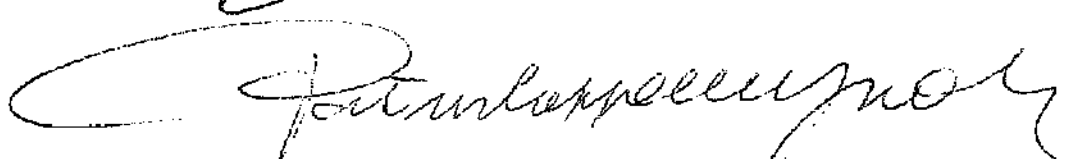
(Rinvio)

30.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ARTICOLO 31

(Entrata in vigore)

31.1. Il presente statuto entrerà in vigore all'atto dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.T.S.) nazionale.


CERTIFICO

io sottoscritto dottor Patrizio Cappelletti, Notaio in Greve in Chianti, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia composta di pagine 38 (trentotto) contenuta in supporto informatico, è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. 7/3/2005, n. 82;

l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

In Greve in Chianti, lì venticinque luglio duemiladiciannove (25/7/2019).

File firmato digitalmente dal Notaio Patrizio Cappelletti